

Serie Ordinaria n. 22 - Martedì 31 maggio 2016

## D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

D.d.u.o. 20 maggio 2016 - n. 4486

Approvazione del bando per la diffusione dei punti di ricarica privata per autoveicoli elettrici in attuazione della d.g.r. n. 4769 del 28 gennaio 2016.

### IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA ENERGIA E RETI TECNOLOGICHE

Viste le leggi regionali n. 26/2003 e n. 24/2006 che prevedono azioni a favore del risparmio energetico e di contenimento degli impatti delle emissioni dei processi energetici attraverso l'uso razionale dell'energia, il potenziamento della produzione da fonti energetiche rinnovabili, la promozione dell'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti nei trasporti promuovendo l'utilizzo di forme di trasporto a basso impatto ambientale, tra cui i veicoli elettrici;

Richiamato il Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR), approvato con deliberazione n. 3706 del 12 giugno 2015, quale strumento di programmazione strategica regionale ai sensi della l.r. 26/2003, che individua quali iniziative prioritarie quelle a favore di una transizione del settore trasporti verso la mobilità elettrica, al fine del contenimento del consumo energetico;

Considerato l'Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Rse s.p.a. (Ricerca sul Sistema Energetico), di cui alla deliberazione regionale n. 3354/2015, sottoscritto in data 21 aprile 2015;

Rilevato che nell'Accordo suddetto Rse s.p.a. fornisce supporto tecnico alla realizzazione delle misure previste nel PEAR, tra cui le azioni di sostegno allo sviluppo della mobilità elettrica attraverso la creazione di una rete infrastrutturale di ricarica per veicoli elettrici;

Richiamata la deliberazione regionale n. 4769 del 28 gennaio 2016 con la quale è stata approvata una nuova misura di incentivazione, mediante contributi a fondo perduto, a favore dell'acquisto e dell'installazione di punti di ricarica per autoveicoli elettrici, destinata ai soggetti privati residenti in Lombardia;

Preso atto che Rse ha analizzato le potenzialità di diffusione dei sistemi di ricarica e predisposto le opportune specifiche tecniche da inserire nella proposta di incentivazione suesposta;

Dato atto che la stessa deliberazione indica in euro 1.000.000,00 le risorse necessarie all'attuazione della misura, ovvero destinati all'acquisto e all'installazione di punti di ricarica per autoveicoli elettrici;

Rilevato che le risorse suddette sono giacenti presso Infrastrutture Lombarde s.p.a., che provvederà alla liquidazione dei contributi che verranno riconosciuti ai beneficiari a seguito dell'istruttoria realizzata dalla u.o. energia e reti tecnologiche;

Rilevato altresì che l'applicativo informatico necessario all'attuazione della misura suddetta è stato predisposto da Lombardia Informatica s.p.a. e che gli oneri derivanti dalla sua predisposizione sono coperti dal contratto «Programma Operativo per i sistemi organizzativi 2015» approvato con d.g.r. 2996 del 30 dicembre 2014;

Ritenuto di dare attuazione al provvedimento citato, approvando l'allegato «Bando ricarica» e i relativi sub - allegati A e B quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti «de minimis»), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

Ritenuto che la concessione delle agevolazioni finanziarie della presente misura non è rivolta

- ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del reg. UE 1407/2013
- alle imprese che, se risultante da dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000, si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

Ritenuto che gli aiuti non saranno erogati:

- ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla commissione europea ai sensi del reg. (CE) 659/1999 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla commissione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999;

- ad imprese che non rispettano, in sede di pagamento, il requisito della sede legale o unità operativa sul territorio regionale;

Dato atto che i soggetti richiedenti che svolgono attività economica devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

- attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del suddetto regolamento (UE);
- informi su eventuali aiuti «de minimis», ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti;
- attestati di non rientrare tra imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla commissione europea ai sensi del reg. (CE) 659/1999 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla commissione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999;
- attestati di non essere impresa che si trova in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

Acquisito, nella seduta del 9 novembre 2015, il parere del comitato di valutazione aiuti di stato di cui all'allegato F) della d.g.r. n. 3839 del 14 luglio 2015;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

### DECRETA

1. di approvare l'allegato «Bando ricarica» e i relativi sub - allegati A e B quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. di dare atto che alla liquidazione dei contributi previsti dal bando suddetto provvederà Infrastrutture Lombarde s.p.a., che detiene le risorse necessarie, a seguito dell'istruttoria realizzata dalla u.o. energia e reti tecnologiche;

3. di prevedere che, per i potenziali beneficiari che svolgano attività economica, l'erogazione del contributo sarà attuata nel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

4. di stabilire che si provvederà agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 in sede di adozione dei decreti di concessione dei contributi;

5. di pubblicare il presente provvedimento e i relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale di Regione Lombardia - Direzione generale ambiente, energia e sviluppo sostenibile.

Il dirigente  
Mauro Fabrizio Fasano

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

**BANDO RICARICA****Incentivazione all'acquisto e all'installazione di punti di ricarica privata per autoveicoli elettrici**

## INDICE

1. FINALITÀ
2. RISORSE FINANZIARIE
3. PERIODO DI VALIDITÀ
4. CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA
5. DEFINIZIONI
6. INTERVENTI AMMESSI AL CONTRIBUTO
7. MODULAZIONE DEL CONTRIBUTO
8. SPESE AMMISSIBILI
9. REGIME DI AIUTO
10. COME PRESENTARE LA DOMANDA
11. ESAURIMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE
12. CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA DI RICARICA
13. TERMINI E MODALITÀ DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO
14. COME SI RICEVE IL CONTRIBUTO
15. COMUNICAZIONI
16. DECADENZA E RINUNCIA
17. CONTROLLI
18. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
19. A CHI RIVOLGERSI PER INFORMAZIONI
20. RIEPILOGO ITER PROCEDURALE

---

**1. FINALITÀ**

In esecuzione dell'Accordo di Programma Quadro Ambiente ed Energia, stipulato con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Lombardia promuove la diffusione dell'utilizzo degli autoveicoli elettrici privati al fine di diminuire l'inquinamento atmosferico generato dai trasporti, soprattutto in ambito urbano. Si favorisce pertanto l'acquisto dell'autovettura elettrica attraverso la sovvenzione dell'infrastruttura di ricarica privata.

**2. RISORSE FINANZIARIE**

La dotazione finanziaria messa a disposizione per il presente bando è pari a 1.000.000,00 (un milione) di Euro, salvo ulteriori risorse aggiuntive che potessero rendersi disponibili, definite da un successivo provvedimento.

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.p.A. provvederà alla liquidazione dei contributi che verranno riconosciuti a seguito dell'istruttoria realizzata dalla U.O. Energia e Reti Tecnologiche.

**3. PERIODO DI VALIDITÀ**

Il bando inizierà ad esplicare i propri effetti dal giorno mercoledì 15 giugno 2016 alle ore 12:00 e si concluderà alla data del 31 dicembre 2016, salvo esaurimento anticipato delle risorse finanziarie.

**4. CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA**

La misura di incentivazione è rivolta a tutti i soggetti privati, ovvero cittadini, condomini, ditte individuali e società, residenti o avente sede legale/operativa in Regione Lombardia.

Il contributo è concesso esclusivamente a chi possiede in proprietà, in leasing o in comodato d'uso un autoveicolo elettrico a batteria, anche della tipologia ibrida plug-in, delle categorie M1 o N1. Sono pertanto esclusi tutti gli autoveicoli ibridi non plug-in delle medesime categorie M1 o N1 e i veicoli elettrici di categoria L.

Per le imprese i seguenti requisiti sono obbligatori, pena l'inammissibilità della domanda:

- non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative relative agli aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea: gli aiuti non saranno erogati ad imprese destinatarie di ingiunzioni di recupero per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (CE) 659/1999 e s.m.i., in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del suddetto Regolamento;
- non essere sottoposte a procedure concorsuali ai sensi del diritto fallimentare interno;
- avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dal d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia).

Sono escluse dai beneficiari le imprese sottoposte a procedura fallimentare o in stato di liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o comunque che siano sottoposte a procedimenti che possano determinare una delle predette procedure. Sono inoltre escluse le imprese che hanno beneficiato di contributi pubblici in forma di prestito agevolato, soggetto a restituzione, e

Serie Ordinaria n. 22 - Martedì 31 maggio 2016

che non siano in regola con il pagamento delle rate.

## 5. DEFINIZIONI

*Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI):* Autorità indipendente di regolazione alla quale è affidata la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza del settore elettrico, del gas e del sistema idrico.

*Categoria M1:* sono i veicoli classificati dall'art. 47 del Codice della Strada (D. Lgs. 285/92) come veicoli a motore destinati al trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote, e aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente.

*Categoria N1:* sono i veicoli classificati dall'art. 47 del Codice della Strada (D. Lgs. 285/92) come veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote, e aventi massa massima non superiore a 3,5 t.

*CEI 64-50:* guida per l'integrazione in un edificio residenziale, o destinato ad attività commerciali o terziarie, degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione per impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati.

*CEI 64-8/722:* la sezione 722 della norma CEI 64-8 riguarda le prescrizioni di sicurezza relativamente ai circuiti previsti per alimentare i veicoli elettrici ai fini della loro carica ed alla protezione in caso di corrente che fluisce dai veicoli elettrici verso la rete di alimentazione privata e pubblica.

*CEI EN 61851-1:* la norma si applica alle apparecchiature per la carica dei veicoli elettrici (VE) stradali, a bordo e fuori bordo, alle tensioni di alimentazione normalizzate in c.a. fino a 1000 V, e a tensioni di alimentazione in c.c. fino a 1500 V, nonché alla fornitura di energia elettrica per tutti i servizi supplementari sul veicolo, se richiesta, durante il collegamento alla rete di alimentazione. Gli aspetti considerati comprendono le caratteristiche e le condizioni di funzionamento del dispositivo di alimentazione e del collegamento al veicolo, la sicurezza elettrica degli operatori e dei terzi e le caratteristiche che il veicolo deve rispettare in relazione al suo equipaggiamento (EVSE) in c.a./c.c., solo quando il VE è collegato a terra.

*CEI EN 62196-2:* la norma si applica a spine, prese fisse, connettori per veicoli, con attacchi a spine e alveoli, con configurazioni standardizzate e destinati alla carica conduttiva dei veicoli elettrici. Tali apparecchi devono avere tensione nominale non superiore a 480 V c.a., frequenza da 50 Hz a 60 Hz e corrente nominale non superiore a 63 A (per componenti trifase) e 70 A (per componenti monofase). La norma si applica agli apparecchi di interfaccia di base per l'alimentazione dei veicoli specificati nella norma CEI EN 62196-1 e utilizzati in sistemi di carica conduttiva per i circuiti specificati nella norma CEI EN 61851-1; essa deve essere applicata in modo congiunto con la norma CEI EN 62196-1.

*Colonnina:* un sistema di ricarica in grado di ricaricare al minimo due veicoli contemporaneamente.

*Modo 2:* il veicolo si ricarica collegandosi alla rete elettrica attraverso una presa domestica e un cavo con dispositivo di protezione (messa a terra).

*Modo 3:* il veicolo è collegato direttamente alla rete elettrica tramite presa e spina specifica ed un circuito dedicato. Un dispositivo con funzione di controllo e di protezione viene inserito in modo permanente nell'installazione.

*Veicolo elettrico:* un veicolo a motore dotato di un gruppo propulsore contenente almeno una macchina elettrica non periferica come convertitore di energia con sistema di accumulo di energia ricaricabile, che può essere ricaricato esternamente.

*Veicolo elettrico ibrido (HEV - hybrid electric vehicle):* è un tipo di veicolo che utilizza un sistema di propulsione ibrido, ovvero composto da un motore termico (benzina o diesel) e da un motore elettrico. Il sistema può essere montato in parallelo, in cui entrambi i motori forniscono coppia alle ruote, oppure in serie, dove il motore termico non è collegato alle ruote e fornisce energia solo per alimentare il motore elettrico.

*Veicolo elettrico ibrido plug-in (PHEV - plug-in hybrid electric vehicle):* un veicolo con doppia motorizzazione, elettrica ed endotermica, le cui batterie possono essere caricate anche senza l'ausilio del motore a combustione interna, utilizzando una fonte di energia elettrica esterna collegata attraverso sistemi a cavo o wireless.

*Wall-box:* un sistema di ricarica costituito da un dispositivo installato a parete, di potenza pari o inferiore a 22 kW, dotato di contatore autonomo o collegato funzionalmente al contatore, in genere utilizzato in ambito residenziale con una potenza pari o inferiore a 3,7 kW e con possibilità di un'eventuale integrazione in sistemi di automazione e gestione di potenza dell'edificio.

*Wall-box/colonnina intelligente:* un apparato che permette la funzione di regolazione dinamica e parametrizzabile della corrente di carica (massima e/o minima consentita) tramite il segnale PWM (come da norma CEI EN 61851-1) in funzione della potenza contrattuale, dell'assorbimento degli altri apparecchi utilizzatori dell'unità abitativa e dell'eventuale contributo di una fonte di energia rinnovabile, inclusa la possibilità di interrompere la ricarica mandando l'apparecchio utilizzatore in "stand-by" (come da norma IEC 61851-1).

## 6. INTERVENTI AMMESSI AL CONTRIBUTO

Sono ammessi all'incentivo regionale l'acquisto e la relativa installazione di un punto di ricarica in ambito privato per autoveicoli elettrici su tutto il territorio di Regione Lombardia.

Sono escluse:

- le spese per l'acquisto di sistemi di ricarica in Modo 2;
- le spese per punti di ricarica già installati.

Sono ammesse le spese relative a piccoli interventi edilizi finalizzati all'installazione del punto di ricarica.

E' ammesso il finanziamento di una colonnina con più prese (ad es. due prese, in grado di ricaricare in parallelo due veicoli) a cui è assegnato un contributo di importo massimo di 1.000,00 euro per ciascuna presa. Per interventi relativi a più punti di ricarica, ma riferiti ad un unico richiedente, l'importo del contributo complessivo è la somma dei singoli contributi.

Ogni richiedente può presentare domande di contributo per un massimo di 10 prese, corrispondenti a 10 veicoli, pari ad un contributo massimo di 10.000,00 Euro.

Sono ammessi gli interventi in possesso dei requisiti seguenti, tra loro alternativi:

- a) punto di ricarica conforme al Modo 3;
- b) punto di ricarica conforme al Modo 3 e modulabile in potenza.

Per "punto di ricarica conforme al Modo 3" si intende un sistema di ricarica riferito alla normativa internazionale CEI EN 61851-1, comunemente definito "wall-box" (o "colonnina" nel caso di due prese) con connettore o presa per la ricarica conforme alla norma CEI EN 62196-2 e tipo di connessione compatibile con il proprio autoveicolo. La wall-box/colonnina deve essere marcata CE e deve essere connessa all'impianto elettrico mediante morsetti. Gli impianti elettrici devono essere realizzati a regola d'arte da un elettricista qualificato e in particolare rispettare la norma CEI 64-8/722 e la guida CEI 64-50.

E' ammessa al contributo anche una wall-box/colonnina di tipo "modulabile in potenza" ovvero controllabile da un sistema di gestio-

ne dell'energia in modo da rendere possibile la modulazione automatica della potenza di ricarica dell'autoveicolo elettrico in funzione della potenza realmente disponibile a valle del contatore; ciò al fine di evitare il superamento della soglia contrattuale (apertura automatica del contatore) e, quando presente, sfruttare al meglio la produzione di energia locale da fonte rinnovabile.

## 7. MODULAZIONE DEL CONTRIBUTO

È assegnato un contributo a fondo perduto fino ad un importo massimo corrispondente all'80% delle spese ammissibili individuate al successivo punto 8, secondo le ripartizioni sottostanti. Non è previsto un limite massimo di spesa.

Il contributo massimo concedibile è fissato in 1.500,00 Euro per un punto di ricarica singolo (una sola presa nel sistema di ricarica) e in 1.000,00 Euro per ciascuna presa nel caso di punto di ricarica multiplo (più prese nello stesso sistema di ricarica), fino ad un massimo per richiedente pari a 10.000,00 Euro (corrispondente a 10 prese).

L'importo del contributo è suddiviso secondo tre quote:

- A. la quota dipendente dalla tipologia del sistema di ricarica;
- B. la quota relativa al costo per l'adeguamento in potenza o il contatore dedicato;
- C. la quota corrispondente agli interventi edilizi.

Il contributo concedibile è dunque pari alla somma delle tre quote A, B e C.

La **quota A** del contributo è funzione della tecnologia del sistema di ricarica:

- per interventi relativi a wall-box/colonnine di cui alla lettera a) del precedente punto 6, ovvero conformi al Modo 3, il contributo massimo concedibile è pari **al 70%** del costo d'acquisto e d'installazione del sistema;
- in caso di installazione di una wall-box/colonnina di cui alla lettera b) del precedente punto 6, ovvero in Modo 3 e modulabile in potenza, il contributo massimo aumenta fino **al 80%** del costo d'acquisto e d'installazione del sistema di ricarica.

La **quota B** è relativa alla spesa sostenuta per l'adeguamento in potenza dell'utenza elettrica o per un contatore dedicato al sistema di ricarica ed è pari al 50% della spesa dichiarata. Se l'installazione di un contatore dedicato è subordinata all'attivazione di un nuovo contratto con il distributore di energia elettrica il contributo massimo erogabile è pari all'80% delle spese per il nuovo contratto con il distributore.

La **quota C** del contributo è, infine, rappresentata dal costo degli interventi edilizi effettivamente sostenuti fino ad un importo massimo di **300,00** Euro.

Si sottolinea che la somma delle tre quote A, B e C non può in ogni caso superare il valore massimo di contributo per tipo di intervento; in conseguenza di ciò se, ad esempio, per l'installazione di una wall-box modulabile (con una sola presa), la quota A è pari a 1400,00 Euro, la quota B risulta pari a 160,00 Euro, e la quota C è pari a 300,00 Euro, il contributo assegnato non sarà pari alla somma di A, B e C, ovvero 1.860,00 Euro, ma sarà limitato al suo valore massimo, ovvero 1.500,00 Euro.

## 8. SPESE AMMISSIBILI

Ai fini del presente bando sono considerate ammissibili le seguenti spese:

- a) costo d'acquisto del punto di ricarica (wall-box o colonnina);
- b) costo dell'installazione del punto di ricarica;
- c) costo d'adeguamento potenza per l'allacciamento della wall-box/colonnina o per l'eventuale contatore dedicato;
- d) costo di attivazione di un nuovo contratto d'utenza;
- e) costo per interventi edilizi finalizzati all'installazione del punto di ricarica;
- f) IVA, se non detraibile.

Tutte le spese devono essere dettagliate per voci di costo e si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell'IVA senza possibilità di recupero.

Non sono ammesse spese per l'acquisto e l'installazione di sistemi di ricarica in Modo 2.

Saranno ritenute ammissibili ai fini dell'erogazione del contributo solamente le spese effettivamente sostenute (fatturate e liquidate) a partire dalla data di pubblicazione sul BURL (Bollettino Ufficiale Regione Lombardia) della DGR 4769 del 29 gennaio 2016 "Misure di incentivazione per la diffusione dei sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici e di sistemi di ricarica domestica per veicoli elettrici", ossia a partire dal **3 febbraio 2016**.

## 9. REGIME DI AIUTO

Per le imprese le agevolazioni previste saranno concesse nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sugli aiuti de minimis.

Ai sensi del detto Regolamento, in particolare, tale regime prevede che:

- (art. 3 c. 2) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non può superare € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto de minimis o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa. Qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento dei massimali, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti de minimis a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti de minimis precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti de minimis concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti de minimis concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti de minimis. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto de minimis è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione;
- (art. 2 c. 2) per "impresa unica" s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
  - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
  - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
  - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

## Serie Ordinaria n. 22 - Martedì 31 maggio 2016

- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;
- e) imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese;
- il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti;
- (art. 5 - Cumulo) gli aiuti de minimis concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 possono essere cumulati con gli aiuti de minimis concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto. Essi possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi a norma di altri regolamenti de minimis a condizione che non superino il massimale pertinente. Gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti de minimis che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione;
- (art. 6 - Controllo) è richiesta all'impresa unica, prima di concedere l'aiuto, una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto a norma del Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Le dichiarazioni relative ai requisiti richiesti per l'applicazione corretta del Regolamento de minimis saranno oggetto di specifico vaglio in fase istruttoria nonché di eventuale controllo successivo.

Il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 non deve applicarsi agli aiuti alle esportazioni né agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare, non deve applicarsi agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo.

## 10. COME PRESENTARE LA DOMANDA

Il contributo è concesso mediante una procedura valutativa a sportello per via telematica, suddivisa in due fasi: la fase di adesione al bando, e contestuale assegnazione del contributo, e la fase di rendicontazione ed erogazione del contributo.

La prima fase permette di prenotare il contributo sulla base delle spese preventivate per l'intervento, e l'accesso avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda. Il bando prevede, ai fini dell'assegnazione del contributo, il superamento di un'istruttoria formale secondo le modalità esplicitate al successivo punto 13.

Si precisa che al fine della determinazione dell'ordine cronologico si considera la data e l'ora di invio al protocollo assegnati dalla piattaforma informatica al termine della procedura di presentazione della domanda: non saranno accettate procedure intermedie ai fini del presente bando.

La domanda di contributo, corredata della documentazione di seguito elencata e firmata digitalmente dal richiedente (Legale Rappresentante in caso di persona giuridica), deve essere presentata esclusivamente on-line, per mezzo del Sistema Informativo "SIAGE" raggiungibile all'indirizzo web:

<http://www.agevolazioni.regione.lombardia.it>.

Nell'apposita sezione del sito sono disponibili le modalità di accesso, previa registrazione e rilascio dei codici personali (login/password).

**Si evidenzia che la domanda di contributo deve essere presentata dal soggetto richiedente senza intermediari: non è ammessa la presentazione di domande per conto di altri soggetti.**

Al termine della compilazione on-line della domanda di contributo il sistema informatico (SIAGE) genererà automaticamente il modulo di domanda di partecipazione che dovrà essere prima scaricato dal sistema e successivamente ricaricato a sistema, con gli allegati richiesti, dopo la sottoscrizione da parte del richiedente. La sottoscrizione dovrà essere con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata e del PIN<sup>1</sup>. È ammessa quindi anche la firma con CRS o CNS, purché generata attraverso l'utilizzo dell'ultima versione del software per la gestione della firma. Il firmatario del modulo di domanda di partecipazione si assume ogni responsabilità di verificare che il modulo ricaricato a sistema sia quello generato automaticamente garantendone integrità e contenuti. Saranno dichiarati inammissibili moduli incompleti.

Si precisa che la domanda di contributo si intende perfezionata solo a seguito dell'assolvimento in modo virtuale del pagamento della marca da bollo, di importo pari a 16,00 Euro, mediante carta di credito. I circuiti abilitati all'assolvimento sono VISA e MASTERCARD.

I soggetti esenti dal pagamento dell'imposta di bollo sono:

- g) gli Enti Pubblici (art. 16, DPR n. 955 del 30/12/1982);
- h) le Associazioni di Volontariato (art. 8, Legge n. 266 del 11/08/1991);
- i) le ONLUS (artt. 10 e 17, D.Lgs. n. 460 del 04/12/1997).

La domanda risulta perfezionata, e quindi correttamente presentata, solo con l'invio al protocollo. A conclusione della procedura prima indicata il sistema informatico rilascerà in automatico la stima dell'importo del contributo assegnato, calcolato in base ai dati inseriti dal richiedente, nonché numero e data di protocollo alla domanda di contributo.

La domanda dovrà essere presentata dal richiedente con procedura "on-line" che sarà disponibile **a partire dalle ore 12.00 di mercoledì 15 giugno 2016** sino all'avvenuto esaurimento della dotazione finanziaria, come meglio specificato al punto 11.

Nella stessa domanda è possibile presentare richiesta per un contributo massimo di **10.000,00 Euro**, corrispondente a **10 prese** per la ricarica di altrettanti autoveicoli elettrici intestati al medesimo soggetto.

Alla domanda è necessario allegare on-line la seguente documentazione in formato pdf:

- a) copia del documento di identità del richiedente;
- b) copia del preventivo, dettagliato in voci di costo, per l'acquisto e l'installazione del sistema di ricarica;
- c) copia della scheda tecnica del sistema di ricarica (riportante le caratteristiche indicate al punto 12);
- d) copia della carta di circolazione dell'autoveicolo elettrico oppure copia del contratto di acquisto dell'autoveicolo elettrico;
- e) in caso di leasing/comodato d'uso: dichiarazione di assegnazione dell'autoveicolo per un minimo di 12 mesi;

<sup>1</sup> Il PIN della CRS, se non ancora richiesto, può essere ottenuto presso le Aziende Sanitarie Locali, le sedi di Spazio Regione ubicate nei capoluoghi di Provincia e presso i Comuni che hanno predisposto apposite postazioni, secondo le indicazioni riportate al seguente indirizzo web: <http://www.crs.lombardia.it>

- f) copia del preventivo per l'adeguamento in potenza per l'allacciamento della wall-box/colonnina oppure per l'installazione del contatore dedicato;
- g) copia del preventivo delle spese per interventi edilizi;
- h) l'assenso del proprietario dell'immobile o dell'area dove sarà installato il sistema di ricarica (se non coincidente con il richiedente).

I documenti di cui alle lettere **a), b), c) e d)** sono **obbligatori** per tutte le domande di contributo, pena l'esclusione dal bando; nel caso di contratto di acquisto dell'autoveicolo elettrico si evidenzia che la carta di circolazione dovrà necessariamente essere allegata entro il termine stabilito per la rendicontazione (sei mesi) pena la decadenza del contributo.

Il documento di cui alla lettera h) nel caso dei condomini è rappresentato dalla copia del verbale di assemblea in cui si esprime parere favorevole all'installazione del sistema di ricarica.

Per le imprese, oltre alla documentazione suddetta, è obbligatorio allegare la dichiarazione sulla presenza di altre forme pubbliche di contribuzione (rispetto del regime de minimis).

Nella richiesta deve inoltre essere dichiarato:

- i) l'indirizzo di posta elettronica al quale ricevere ogni comunicazione relativa alla domanda di contributo;
- j) l'accettazione delle condizioni del bando;
- k) la disponibilità per le eventuali indagini tecniche e controlli che Regione Lombardia riterrà opportuno effettuare;
- l) l'impegno a comunicare tempestivamente, ed in ogni caso prima dell'erogazione del contributo, ogni eventuale variazione anagrafica e, per le imprese, ogni variazione riguardante la localizzazione della sede legale o operativa nonché il ricevimento di formale ingiunzione di recupero su aiuti illegali percepiti.

Infine, se la domanda è presentata da un soggetto diverso dal legale rappresentante vanno allegati, a pena di esclusione, anche l'**atto di delega** e la **copia del documento di identità del delegato**.

Le domande pervenute con modalità difformi rispetto alla procedura descritta nel presente punto non sono ammissibili.

## 11. ESAURIMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE

Ad esaurimento della dotazione finanziaria, verrà consentito l'inserimento della richiesta di contributo per la creazione di una lista di riserva, fino ad un massimo di richieste aggiuntive pari al 20% delle risorse inizialmente stanziato, ovvero fino ad un importo pari a **200.000,00 Euro**. Gli interventi in lista d'attesa verranno finanziati in caso di rinuncia o riduzione degli importi necessari alla realizzazione degli interventi già finanziati oppure in caso di rifinanziamento del bando. Nel momento in cui risultino disponibili le risorse per l'erogazione del contributo ai richiedenti in lista d'attesa, questi ne avranno comunicazione tramite e-mail all'indirizzo comunicato nella domanda di contributo.

Una volta creata la lista d'attesa, non sarà più possibile inoltrare ulteriori richieste di contributo. Regione Lombardia provvederà a dare comunicazione di esaurimento delle risorse e della creazione della lista di riserva sia sul Sistema Informativo SIAGE sia sul sito [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it).

La lista d'attesa avrà validità fino al 31 dicembre 2016, data fissata quale scadenza del bando, termine oltre il quale decadrà automaticamente.

## 12. CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA DI RICARICA

Il punto di ricarica deve essere conforme al Modo 3 della normativa internazionale CEI EN 61851-1, comunemente definito "wall-box" (o "colonnina" nel caso di due prese) con connettore o presa di ricarica di tipo 2 specificato nella norma CEI EN 62196-2.

La wall-box/colonnina deve essere marcata CE e deve essere connessa all'impianto elettrico mediante morsetti. Gli impianti elettrici devono essere realizzati a regola d'arte da un elettricista qualificato e in particolare rispettare la norma CEI 64-8/722 e la guida CEI 64-50.

La wall-box/colonnina può anche essere di tipo modulabile in potenza ovvero controllabile da un sistema di gestione dell'energia in modo da rendere possibile la modulazione automatica della potenza di ricarica dell'autoveicolo elettrico in funzione della potenza realmente disponibile a valle del contatore al fine di evitare il superamento della soglia contrattuale (apertura automatica del contatore) e, quando presente, sfruttare al meglio la produzione di energia locale da fonte rinnovabile.

Nella successiva Figura 1 è rappresentata l'architettura di inserimento di una wall-box intelligente in una rete utente.




Figura 1: Architettura di inserimento di una wall-box intelligente in una rete utente.

Serie Ordinaria n. 22 - Martedì 31 maggio 2016

In dettaglio la spiegazione dei blocchi illustrati:

- Blocco 1: il sistema si riferisce ad impianti monofase fino a 10 kW nominali (potenza contrattuale del contatore del distributore);
- Blocco 2: può essere costituito da un wattmetro, un energy meter, un trasformatore di corrente, un controllo carichi domotico, un gestore di potenza, o altro dispositivo;
- Blocco 3: interfaccia digitale o controllo carichi domotico (il blocco 3 può essere integrato nei blocchi 2 o 4 o essere separato);
- Blocco 4: è una stazione di ricarica in modo 3 monofase fino a 32A dotata di un sistema di controllo della potenza o interfacciabile con un sistema di controllo esterno mediante un qualsiasi sistema di comunicazione;
- Blocco 5: utenza domestica costituita dagli altri apparecchi utilizzatori dell'unità abitativa, è il carico privilegiato non interrompibile;
- Blocco 6: nel caso di eventuale fonte rinnovabile i blocchi 2 o 3 devono essere in grado di rilevare il contributo per una corretta gestione dell'energia disponibile.

La scheda tecnica del sistema di ricarica, che risulta tra i documenti da allegare alla domanda, deve riportare obbligatoriamente le informazioni indicate in Tabella 1.

**Tabella 1. Caratteristiche richieste per le wall-box di tipo normale e intelligente.**

Caratteristiche tecniche	
<b>Modo di ricarica</b>	Modo 3 (conforme alla norma CEI EN 61851-1)
<b>Corrente nominale</b>	16A - 32A
<b>Tensione nominale</b>	230 V (monofase), 400 V (trifase)
<b>Potenza</b>	3,7 kW, 7,4 kW monofase 11kW, 22 kW trifase
<b>Presa/connettore per la ricarica</b>	compatibile con il proprio veicolo (conforme alla norma CEI EN 62196-2)
<b>Modulazione (solo per le wall-box intelligenti)</b>	0A (stand-by), da 6A a corrente nominale a gradini maggiori o uguali a 1 A tramite PWM (conforme alla norma IEC 61851-1)
<b>Protezione</b>	se monofase: protezione magnetotermica differenziale con corrente di intervento non superiore a 30mA, almeno di tipo A se trifase: dispositivi di protezione differenziale di tipo B o equivalente (conforme alla norma CEI 64-8/722)
<b>Certificazioni</b>	CE
<b>Montaggio</b>	a muro, a palo, a terra (se colonnina)

### 13. TERMINI E MODALITÀ DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

L'istruttoria delle domande, al fine di verificarne le condizioni di ammissibilità, è eseguita dall'Unità Organizzativa Energia e Reti Tecnologiche di Regione Lombardia.

Le domande che presentano caratteristiche conformi ai requisiti richiesti al punto 6 ed ai criteri di ammissibilità di cui al punto 8, saranno ammesse al contributo secondo l'ordine cronologico di arrivo e sino all'avvenuto esaurimento dei fondi messi a disposizione.

In esito alla verifica dei requisiti richiesti dal bando e della ammissibilità dei costi preventivati, l'ufficio responsabile, entro **30 giorni** dalla data di invio al protocollo della domanda stessa, chiude l'istruttoria attraverso un provvedimento di assegnazione o di diniego del contributo che sarà comunicato al richiedente all'indirizzo di posta elettronica indicato nella richiesta di accesso e a INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.p.A. per i necessari adempimenti.

L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti e integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali (30 giorni) di cui al comma precedente si intendono interrotti sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito comporta l'inammissibilità della domanda e il conseguente riutilizzo delle risorse.

### 14. COME SI RICEVE IL CONTRIBUTO

Dalla data del provvedimento di assegnazione del contributo decorre il termine di **sei mesi** a disposizione del richiedente per la realizzazione dell'intervento e per la sua rendicontazione, salvo il caso di intervento già realizzato, ammissibile solo se avvenuto in data successiva al 3 febbraio 2016. Il contributo è erogato in un'unica soluzione, ad installazione avvenuta e previa rendicontazione dettagliata delle spese sostenute pena la revoca del contributo stesso, ed è effettuata sul conto corrente bancario/postale indicato dal soggetto richiedente in fase di domanda del contributo.

Ad intervento ultimato il soggetto richiedente si collega alla domanda di contributo presente nell'applicativo SIAGE e inserisce la documentazione di seguito elencata:

- a) copia della fattura d'acquisto del sistema di ricarica;
- b) copia della fattura dell'installatore;
- c) copia delle quietanze di pagamento;
- d) copia della carta di circolazione dell'autoveicolo elettrico
- e) copia della dichiarazione di conformità;
- f) copia della fattura per l'adeguamento di potenza o dell'installazione del contatore dedicato;
- j) copia della fattura per interventi edilizi relativi all'installazione del sistema di ricarica.

I documenti di cui alle lettere **a), b), c), d) ed e)** sono **obbligatori** per tutte le domande di contributo, pena l'esclusione dal bando.

Eventuali variazioni in diminuzione, a consuntivo, dei costi preventivati determinano proporzionalmente una riduzione del contributo assegnato. Un eventuale incremento del costo complessivo dell'intervento non determina in nessun caso l'adeguamento in aumento del contributo assegnato.

Si evidenzia che la modalità on-line per la rendicontazione della domanda sarà attiva sul sistema SIAGE solo **a partire dalle ore 12.00 di lunedì 3 ottobre 2016**.

Al termine della verifica della rendicontazione presentata, l'ufficio responsabile, entro **30 giorni** dalla data di invio on-line della documentazione suddetta, chiude l'istruttoria di valutazione mediante apposito provvedimento del Responsabile del procedimento. Il decreto sarà notificato contestualmente al beneficiario e a INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.p.A. che, in caso di esito positivo dell'istruttoria, provvederà all'erogazione del contributo entro il termine di **30 giorni**.

Per le imprese, il documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità sarà acquisito direttamente da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, prima dell'erogazione del contributo. In caso di verifica di irregolarità del DURC si attiverà la procedura di intervento sostitutivo in favore dell'ente previdenziale di riferimento, come disciplinata dall'art. 4 del DPR 207/2010 e s.m.i., ovvero si provvederà d'ufficio a trattenere dal contributo assegnato l'importo corrispondente all'inadempienza contributiva accertata.

Anche durante la fase istruttoria di valutazione l'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della documentazione presentata. Il mancato invio dei documenti integrativi, entro e non oltre il termine perentorio di 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, comporterà la decadenza dal diritto al contributo.

In nessun caso saranno ammesse proroghe: il termine per la presentazione della rendicontazione e della richiesta dell'erogazione è fissato in 180 giorni dalla data di assegnazione del contributo.

## 15. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni ufficiali relative al bando saranno inviate da Regione Lombardia al richiedente all'indirizzo di posta elettronica specificato nella domanda.

## 16. DECADENZA E RINUNCIA

Qualora il beneficiario rinunci espressamente all'incentivo o non presenti la documentazione richiesta al punto 14 entro sei mesi dalla conferma dell'assegnazione del contributo, si provvederà a revocare il contributo assegnato.

## 17. CONTROLLI

Regione Lombardia si riserva di effettuare - direttamente o tramite personale incaricato - controlli in loco e sulla documentazione tecnica e/o contabile presentata.

A tal fine il beneficiario del contributo si impegna a tenere a disposizione e ad esibire tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa relativa all'intervento di cui trattasi per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di liquidazione del contributo.

Nel caso in cui tutta o parte della documentazione di cui sopra non fosse accessibile, o ne venisse accertata l'irregolarità, la Regione avrà la facoltà di revocare tutto o parte del contributo.

Qualora si accertasse la mancata rispondenza dell'intervento realizzato al progetto presentato nella domanda di contributo l'Amministrazione Regionale procederà alla revoca del contributo assegnato e al recupero delle somme già erogate nonché degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo.

E' fatto salvo il diritto di Regione Lombardia di applicare le eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.

## 18. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa che tutti i dati personali gestiti nel corso dell'espletamento del procedimento saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente bando e nel rispetto dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

Le dichiarazioni mendaci e le falsità negli atti sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi vigenti in materia.

## 19. A CHI RIVOLGERSI PER INFORMAZIONI

Il responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Unità Organizzativa Energia e Reti Tecnologiche, della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile.

Il presente bando è reperibile sul sito web di Regione Lombardia ([www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it)) e sul sito web di SIAGE ([www.agevolazioni.regione.lombardia.it](http://www.agevolazioni.regione.lombardia.it)).


Per tutte le informazioni riguardanti il bando è a disposizione la casella di posta elettronica [bando\\_ricarica@regione.lombardia.it](mailto:bando_ricarica@regione.lombardia.it).

Informazioni di carattere generale potranno essere richieste al numero gratuito 800 318 318 o agli sportelli di Spazio Regione presso le Sedi territoriali di Regione Lombardia, presenti in ogni capoluogo di Provincia.

Sul sito [www.agevolazioni.regione.lombardia.it](http://www.agevolazioni.regione.lombardia.it) sono disponibili i video tutorial riguardanti le modalità di registrazione e profilazione e le modalità di presentazione della domanda.

Per assistenza tecnica all'utilizzo del servizio on-line su SIAGE per la compilazione della domanda è possibile contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 8.00 alle ore 20.00. L'assistenza tecnica è disponibile dal lunedì al venerdì escluso festivi dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

20. RIEPILOGO ITER PROCEDURALE



## Dichiarazione "de minimis"

## FACSIMILE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN "DE MINIMIS"\*\*

(ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000)

Il/la sottoscritto/a ..... nato/a a ..... prov. ...., il  
 ..... residente a ....., codice fiscale ....., tel.  
 ..... e-mail .....,

in qualità di titolare/ legale rappresentante

dell'impresa ..... con sede legale a ....., in via/piazza .....  
 n. civico ....., e con sede operativa a ....., in via/piazza ..... n. civico .....,  
 codice fiscale ....., partita IVA .....

in relazione a quanto previsto dal bando di assegnazione di contributi per l'acquisto e la relativa  
 installazione di sistemi di ricarica privata per autoveicoli elettrici di cui al decreto attuativo della d.G.R. 4769  
 del 28 gennaio 2016,

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci,  
 formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una  
 dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28  
 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di  
 documentazione amministrativa),

## DICHIARA

- a) di essere a conoscenza che il contributo costituisce aiuto che Regione Lombardia eroga ai sensi del  
 Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione  
 degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
- b) che all'impresa rappresentata non è stato concesso, nell'esercizio finanziario corrente e nei due  
 esercizi finanziari precedenti, alcun aiuto "de minimis"

*oppure*

- che all'impresa rappresentata sono stati concessi nell'esercizio finanziario corrente e nei due  
 esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti "de minimis":

Ente concedente	Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE de minimis (*)	Importo dell'aiuto de minimis		Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi
				concesso	effettivo	

(\*) Reg. 1998/2006 per gli anni 2007-2013, Reg. 1407/2014 per gli anni 2014-2020.

\*\* Le istruzioni per la compilazione sono riportate nell'Allegato A5 - Istruzioni.

per un cumulo complessivo di Euro \_\_\_\_\_ ;

- c) che l'impresa non rientra nelle categorie escluse dal campo di applicazione di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 ed in particolare che l'impresa non rientra nei seguenti settori:
- settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal Regolamento (UE) n. 104/2000 del Consiglio dell'Unione Europea, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
  - settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
  - settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli:
    - quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
    - qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
      - attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
      - attività connesse all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
- d) che l'impresa non è destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, a seguito di formale ingiunzione di recupero;
- e) che l'impresa non è in difficoltà, non trovandosi in alcuna delle situazioni seguenti individuate all'art. 2, par. 18, del Reg. (UE) 651/2014:
- nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione;
  - nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai

fini della presente disposizione, per “società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società” si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

- qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
  - il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
  - il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

#### SI IMPEGNA INOLTRE

a comunicare tempestivamente, e in ogni caso prima dell'erogazione del contributo, ogni eventuale variazione riguardante la localizzazione della sede legale o operativa nonché il ricevimento di formale ingiunzione di recupero su aiuti illegali percepiti, al seguente indirizzo di posta elettronica:

ambiente@pec.regione.lombardia.it

bando\_ricarica@regione.lombardia.it

specificando, solo per il primo indirizzo, nell'oggetto “Contributi per sistemi di ricarica privata per autoveicoli elettrici”.

#### DICHIARA INFINE

di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questa dichiarazione viene resa.

#### **INFORMATIVA (art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)**

Gentile signore/a,

desideriamo informarLa che il decreto legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti così come previsto dagli artt. 2 e 11 del codice. Ai sensi dell'art. 13 del predetto, le forniamo le seguenti informazioni.

#### **Finalità e modalità del trattamento**

I dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito del bando di cui alla dgr 4769 del 28 gennaio 2016 ai fini dell'assegnazione di contributi per l'acquisto e installazione di sistemi di ricarica privata per autoveicoli elettrici.

I dati saranno trattati con le seguenti modalità:

- a) trattamento manuale
- b) trattamento con strumenti elettronici e informatici.

#### **Natura obbligatoria – conseguenze del mancato conferimento dei dati**

Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato non potrà godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il conferimento dei dati non risulti obbligatorio ai sensi di legge, la mancata produzione degli stessi comporta l'improcedibilità dell'istanza, il parziale accoglimento della stessa o l'impossibilità di beneficiare di tutti i servizi offerti dall'Amministrazione.

#### **Titolare del trattamento**

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano, piazza Città di Lombardia 1.

**Responsabile del trattamento**

Il responsabile del trattamento interno è il Direttore Generale della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano. I dati potranno anche essere trattati da Infrastrutture Lombarde S.p.A., responsabile esterno del trattamento.

**Diritti dell'interessato**

In relazione al presente trattamento Lei potrà rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall'art. 7 del d.lgs. 196/2003. Le modalità di esercizio dei suoi diritti sono previste dall'art. 8 del citato decreto.

---

(firma del dichiarante)

Documento firmato elettronicamente ai sensi del D.Lgs. 235/2010 o digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005.

## Istruzioni

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE "DE MINIMIS"

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l'ammontare degli aiuti «de minimis» ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.

Si ricorda che se con la concessione Y fosse superato il massimale previsto, l'impresa perderebbe il diritto non all'importo in eccedenza, ma all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione Y in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Come individuare il beneficiario – Il concetto di "controllo" e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, "le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria". Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «de minimis» si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra cui collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all'"impresa unica".

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

**Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE**

*Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:*

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
  - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
  - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
  - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*
- Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.*

Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di «un'impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell'impresa richiedente.

Rispetto del massimale.

Quali agevolazioni indicare?

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «de minimis» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o “generale”).

Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato l'importo dell'equivalente sovvenzione, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «de minimis»; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti «de minimis» ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.

#### Periodo di riferimento.

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti. Per “esercizio finanziario” si intende l'anno fiscale dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'“impresa unica” abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

#### Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda.

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art.3(8) del Reg 1407/2013/UE) tutti gli aiuti «de minimis» accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il «de minimis» ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto di acquisizione o fusione.

*Un esempio:*

- all'impresa A sono stati concessi 80.000€ in de minimis nell'anno 2014;
- all'impresa B sono stati concessi 20.000€ in de minimis nell'anno 2014;
- nell'anno 2015 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B);
- nell'anno 2015 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo de minimis di 70.000€.

*L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammontano ad un totale di 100.000€.*

*Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo de minimis nel 2016, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti de minimis pari a 170.000€.*

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art.3(9) del Reg 1407/2013/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti «de minimis» ottenuti dall'impresa originaria deve essere attribuito all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del de minimis in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto de minimis era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto de minimis imputato al ramo ceduto.

#### Campo di applicazione.

Se un'impresa opera sia in settori ammissibili dal bando sia in settori esclusi, deve essere garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti "de minimis".

Da Regolamento 1407/2013/UE (articolo 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:

- della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- solo negli specifici casi in cui l'importo dell'aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l'aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che ai sensi dei regolamenti "de minimis" godono di massimali diversi. Ad esempio, se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, all'impresa si applicherà quest'ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR.

#### Condizioni per il cumulo.

Se il bando consente il cumulo degli aiuti de minimis con altri aiuti di Stato e gli aiuti «de minimis» sono concessi per specifici costi ammissibili, questi possono essere cumulati:

- con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.
- con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in «de minimis».

Per questo motivo l'impresa dovrà indicare se ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi ammissibili, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità.

Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l'intensità relativa al progetto e l'importo imputato alla voce di costo o all'intero progetto in valore assoluto.

*Esempio 1: per la ristrutturazione di un capannone, un'impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L'intensità massima per quel finanziamento era del 20% (pari a 400.000€) ma gli è stato concesso (oppure erogato a saldo) il 15% (pari a 300.000€). Nella tabella l'impresa dovrà dichiarare questi ultimi due importi. Per lo stesso capannone (stessa voce di costo) l'impresa potrà ottenere un finanziamento in de minimis pari a 100.000€.*

*Esempio 2: Per una misura di assunzione di lavoratori svantaggiati, un'impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L'intensità massima per il complessivo del progetto, era del 50% dei costi salariali per 12 mesi pari ad un complessivo di 6000€ (500€ al mese). Tuttavia il finanziamento effettivamente concesso (oppure erogato a saldo) è stato del 40% pari ad un importo di 4800€ (corrispondenti a 400€ al mese). L'impresa avrebbe quindi diritto ad un ulteriore finanziamento, in de minimis, pari a 1200€ per il progetto complessivamente inteso.*

Per la definizione di PMI si rimanda all'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.